

CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 2

PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NEI COMUNI DI CORSICO, CESANO BOSCONI, GAGGIANO E UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI DI GAGGIANO.

PREMESSE

I Comuni di Corsico, Cesano Boscone, Gaggiano e unione dei comuni i fontanili di gaggiano (di seguito anche Comuni concedenti o Amministrazioni concedenti) hanno deciso di gestire in maniera congiunta la procedura per l'affidamento della gestione in concessione dei servizi meglio indicati nell'articolo 1 – oggetto della concessione del presente atto. A tal fine, hanno deciso di demandare l'espletamento della procedura al Comune di Corsico (di seguito anche Amministrazione Aggiudicatrice), che nel rispetto dei principi in materia di scelta del concedente, procederà all'individuazione del concessionario mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto più compiutamente indicato nel disciplinare cui si rinvia .

Al termine della procedura , ciascun Comune concedente procederà alla stipula di apposito contratto di concessione di servizi con l'Operatore Economico risultato aggiudicatario che sarà normato, oltre che dalle disposizioni contenute nello schema di contratto di concessione, dal presente capitolato, dall'offerta tecnica, dal piano economico finanziario . In sede di stipula di ciascun contratto di concessione l'operatore economico aggiudicatario procederà alla presentazione della valida documentazione amministrativa, tecnica e idoneo piano economico finanziario ai fini della singola concessione (discendente dal complessivo piano economico finanziario presentato in sede di gara) compresa la garanzia definitiva e la stipula di una polizza assicurativa (o apposita appendice di polizza assicurativa in essere) per la responsabilità civile .

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Con il presente capitolato speciale le Amministrazioni Comunali di Corsico, Cesano Boscone, Gaggiano e *l'Unione dei Comuni I Fontanili di Gaggiano* (di seguito Comuni concedenti o semplicemente Comune) disciplinano la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali all'interno dei propri territori.
2. L'affidamento comprende anche la riscossione coattiva di tutte le entrate trasmesse dai comuni concedenti riferite ad annualità precedenti che non siano state ancora rimosse dall'Ente e non siano state affidate ad altri concessionari.
3. Con la presente concessione vengono trasferite al concessionario tutte le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle entrate degli Enti interessati. Il concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo all'Ente pubblico, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al concessionario per effetto della concessione stessa.
4. *L'Unione dei Comuni I Fontanili di Gaggiano* potrà estendere convenzione con gli enti aderenti tempo per tempo alla medesima per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali alle medesime condizioni offerte in sede di gara.

Art. 2 – CORRISPETTIVO E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dai comuni concedenti quale corrispettivo del servizio oggetto

della concessione.

2. Per lo svolgimento del servizio affidato i comuni concedenti riconosceranno al concessionario l'aggio offerto in sede di gara, che non potrà essere comunque superiore al 6% calcolato sulle somme effettivamente riscosse a titolo di tributo, sanzioni, interessi e oneri della riscossione (L. 160/19), cui sarà applicata l'IVA del 22% (al netto degli oneri fiscali, dei rimborsi effettuati, delle spese di notifica e di procedure esecutive).
3. Ai soli fini di stabilire il valore stimato del contratto, nel prospetto sotto riportato, si indicano le liste di carico degli ultimi tre anni rispettivamente dei Comuni di Corsico, Cesano Boscone, Gaggiano e *Unione dei Comuni I Fontanili di Gaggiano*:

COMUNE DI CORSICO

TIPOLOGIA ENTRATE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	Media del triennio	Stima riscossione	Aggio base d'asta	Compenso annuo medio stimato
ICI/IMU/TASI	1.139.069,00	727.878,00	0,00	622.315,67	30%	6%	11.201,68
TARES/TARI	543.430,00	0,00	0,00	181.143,33	30%	6%	3.260,58
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2.742.573,00	1.346.583,00	1.452.980,00	1.847.378,67	20%	6%	22.168,54
PATRIMONIALI (RETTE, ERP, FITTI ATTIVI)	0,00	83.977,00	346.216,00	143.397,67	20%	6%	1.720,77
Totale	4.425.072,00	1.430.560,00	1.799.196,00	2.551.609,33			38.351,57

COMUNE DI CESANO BOSCONI

TIPOLOGIA ENTRATE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	Media del triennio	Stima riscossione	Aggio base d'asta	Compenso annuo medio stimato
ICI/IMU/TASI	266.813,00	798.285,00	130.500,00	398.532,67	30%	6%	7.173,59
TARES/TARI	807.248,00	642.827,00	541.425,00	663.833,33	30%	6%	11.949,00
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3.066.635,00	3.001.298,00	0,00	2.022.644,33	20%	6%	24.271,73
PATRIMONIALI (RETTE, ERP, FITTI ATTIVI)	182.269,00	325.841,00	377.614,00	295.241,33	20%	6%	3.542,90
Totale	4.322.965,00	4.768.251,00	1.049.539,00	3.380.251,67			46.937,22

COMUNE DI GAGGIANO

TIPOLOGIA ENTRATE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	Media del triennio	Stima riscossione	Aggio base d'asta	Compenso annuo medio stimato
ICI/IMU/TASI		9.055,00	11.793,00	10.424,00	30%	6%	187,63
TARES/TARI		43.952,00	210.789,00	127.370,50	30%	6%	2.292,67
PATRIMONIALI (RETTE, ERP, FITTI ATTIVI)	64.423,00		25.084,00	44.753,50	20%	6%	537,04
Totale	64.423,00	53.007,00	25.084,00	121.698,67			3.017,34

UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI DI GAGGIANO

TIPOLOGIA ENTRATE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	Media del triennio	Stima riscossione	Aggio base d'asta	Compenso annuo medio stimato
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		2.418.511,00	1.972.024,00	1.463.511,67	20%	6%	17.562,14
Totale		2.418.511,00	1.972.024,00	1.463.511,67			17.562,14

4. Il valore stimato del contratto per i singoli comuni concedenti viene desunto applicando, in base alle voci rinvenibili dalla tabella sopra riportata, per tutta la durata dell'affidamento (5 anni) il compenso posto a base di gara. Pertanto il valore del contratto presuntivamente stimato per i singoli comuni concedenti è qui riportato:

COMUNE CONCEDENTE	Compenso annuo medio	n. anni della concessione	VALORE STIMATO CONTRATTO
Corsico	38.351,57	5	191.757,85
Cesano Boscone	46.937,22	5	234.686,10
Gaggiano	3.017,34	5	15.086,72
Unione dei Comuni i fontanili di Gaggiano	17.562,14	5	87.810,70
TOTALE			529.341,39

5. Gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di gara e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono stati valutati pari a zero.
6. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. si specifica che i comuni concedenti non sono tenuti alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio posto a gara.
7. Non possono essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo complessivo presunto indicato negli atti di gara, poiché si tratta di un puro valore di riferimento non vincolante i Comuni, ma semplicemente indicativo.
8. Le spese di notificazione e i diritti per le procedure cautelari ed esecutive, anticipate dal concessionario e imputate agli utenti nella misura massima stabilita dalla tabella A del D.M. 14/04/2023, sono rimborsate da ciascun comune concedente al concessionario, relativamente alle somme affluite nei conti correnti comunali.
9. Al Concessionario sono riconosciuti, da parte del Comune, i rimborsi delle spese

sostenute per le azioni cautelari e coattive delle entrate risultanti infruttuose (inesigibilità, sgravio), nella misura ribassata proposta in sede di gara rispetto a quanto previsto dalla Tabella a) e b) del Decreto Min. Economia e Finanze 14/04/2023 e s.m.i.. A tal fine il concorrente dovrà proporre in sede di gara, la percentuale, in valori unitari e senza decimali, da applicarsi ai valori previsti dalla Tabella a) e b) D.M. 14/04/2023 e s.m.i.. La base d'asta è fissata al 50% e non saranno accettate offerte con percentuali pari o inferiori a detta soglia.

10. E' escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del concessionario non previsto nel presente capitolato o da norme di legge.
11. Il Comune si riserva la possibilità di affidare al Concessionario, per determinate tipologie di entrata, tutte le attività della fase pre-coattiva propedeutica alla costituzione in mora del debitore (predisposizione stampa, emissione, notifica dei solleciti di pagamento, accertamenti esecutivi). Per tale attività il Comune riconoscerà al concessionario un compenso fisso pari al 2% dell'importo riscosso in fase pre-coattiva.
12. I Comuni concedenti si impegnano a liquidare l'aggio spettante al concessionario e le eventuali spese relative alle procedure cautelari/esecutive attivate entro i termini di legge dal ricevimento della fattura elettronica. Le fatture dovranno essere emesse con periodicità trimestrale. Ai fini della liquidazione, il concessionario dovrà trasmettere un rendiconto analitico, anche su supporto informatico (ad esempio foglio excel), dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata la tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite rimosse (esempio: dati debitore, importo somme versate e relativa annualità e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica, e spese relative alle diverse procedure). Il rendiconto dovrà riportare gli estremi della relativa fattura.
13. Per le richieste di rimborso spese relative alle procedure cautelari/esecutive per accertata inesigibilità, una volta verificate le procedure attivate dal concessionario e, comunque entro 18 mesi dalla presentazione della relativa comunicazione, il Comune, con formale provvedimento, scarica le somme inesigibili e riconosce il rimborso delle spese sostenute dal Concessionario per lo svolgimento delle procedure, nella misura stabilita in sede di gara, anche attraverso un piano rateale senza interessi su massimo tre annualità.
14. Gli oneri della riscossione di cui alla Legge 160/2019 sono di competenza dei comuni concedenti. Al concessionario spetta una quota degli stessi pari all'aggio di gara.

Art. 3 – SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva delle entrate del Comune, affidate al concessionario, dovrà essere svolta mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente Capitolato Speciale, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
2. Tra le attività di riscossione coattiva si intendono compresi anche gli adempimenti della fase cautelare/esecutiva finalizzati al recupero delle somme dovute al Comune.
3. Resta in ogni caso in capo ai Comuni concedenti la facoltà, a loro insindacabile giudizio, per ragioni di economicità ed efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, di utilizzare, per la riscossione coattiva lo strumento del ruolo coattivo di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602, nonché le procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
4. Ferma restando la natura concessoria del servizio, tutti i pagamenti, relativamente alle somme poste in riscossione coattiva da parte del Concessionario, eseguiti dai soggetti debitori e/o contribuenti, dovranno affluire esclusivamente su conti di tesoreria o postali intestati ai Comuni concedenti.

5. Il Concessionario avrà l'accesso telematico ai citati conti correnti per la sola visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.
6. I versamenti devono poter essere effettuati anche attraverso "pagoPA"; il sistema utilizzato dal Concessionario dovrà essere integrato con i sistemi in utilizzo presso il Comune (applicativo di contabilità e Sistema dei pagamenti fornito dall'Intermediario Tecnologico dell'Ente). Tale integrazione non potrà comportare oneri aggiuntivi per l'Ente.
7. Scaduti i termini per il pagamento degli importi dovuti previsti dalla normativa vigente in materia, senza che lo stesso sia stato effettuato, ed in mancanza di sospensione accordata, il Concessionario è obbligato ad attivare le procedure di espropriazione forzata, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle vigenti norme ordinarie e speciali e a svolgere ogni attività idonea al recupero del credito, tramite le procedure di fermo amministrativo di veicoli a motore (articolo 86 D.P.R. 602/73), di pignoramento presso terzi (articolo 72-bis D.P.R. 602/73), di pignoramento di fitti e pigioni (articolo 72 D.P.R. 602/73), e, fatte salve le limitazioni di legge, di iscrizione di ipoteca e pignoramento mobiliare ed immobiliare (artt. 62, 76 e 77 D.P.R. 602/73). Tali procedure dovranno espletarsi su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera f), della Legge 160/2019 il Concessionario si avvale per la riscossione coattiva delle norme di cui al titolo II del citato D.P.R. 602/73, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo Decreto 602/73.
8. Qualora richiesto dal contribuente, e in ogni caso utile all'efficienza della riscossione, il Concessionario potrà procedere alla rateizzazione ovvero alla sospensione delle somme dovute, previa comunicazione al Responsabile dell'Ente e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari del Comune.

Art. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal 1/01/2026, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Il Concessionario, relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza della concessione, dovrà comunque effettuare, anche dopo la scadenza della medesima, la riscossione coattiva delle entrate e le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo. In ogni caso, deve procedere alla conclusione di ogni procedimento, non oltre il termine di 36 mesi dalla consegna da parte del Comune della relativa Lista di Carico.

Art. 5 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità per l'esecuzione dei servizi concessi impegnandosi ad eseguirli "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica in sede di gara.
2. Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio.
3. Conseguentemente, il Concessionario terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone e/o alle cose, sia per mancanza, incompletezza, irregolarità di servizio e per qualsiasi altra causa connessa alla concessione. Il Comune è da considerarsi tra il novero dei terzi.
4. A tale scopo, il Concessionario è tenuto a contrarre, prima dalla stipula del contratto, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata della concessione, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, con primaria compagnia assicuratrice, con un massimale per sinistro e per Ente Concedente non inferiore a euro 5.000.000,00=. In

alternativa alla stipulazione della specifica polizza RCT, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza e la validità di una polizza RCT già attivata, avente almeno il medesimo massimale. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa - una per ciascun contratto - nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente capitolato.

Art. 6 - RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il Concessionario si impegna, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ad allestire e mantenere, a proprie spese due uffici dedicati al Front-Office (uno per i Comuni di Cesano Boscone e Corsico, un altro per il Comune di Gaggiano e l'Unione dei comuni *I fontanili di Gaggiano*), strategicamente dislocati nell'ambito dei comuni concedenti, adeguatamente arredati ed attrezzati quali sedi del servizio, dotati di idonee risorse umane e strumentazioni di comunicazione e accesso al pubblico, come offerto e accettato in sede di gara. Resta inteso che al momento dell'attivazione del servizio, il concessionario dovrà indicare la sede, anche provvisoria, per il ricevimento dell'utenza.
2. Gli sportelli dovranno essere aperti al pubblico con le modalità, frequenza e orari offerti e accettati in sede di gara, garantendo almeno 20 ore settimanali, ed avere una linea telefonica dedicata, per consentire ai destinatari degli atti di prendere contatto diretto (durante il periodo di apertura dello sportello) con il personale del Concessionario addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti ovvero ai procedimenti di esecuzione attivati. Dovranno inoltre avere un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per consentire la trasmissione di documentazione da parte del contribuente/debitore interessato e/o da parte di ogni Comune.
3. Il servizio di Front-Office dovrà essere garantito almeno per un periodo di 24 mesi dalla consegna dell'ultima lista di carico da parte dell'Ente.
4. Il Concessionario deve eleggere domicilio presso detti sportelli a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge e per tutta la durata della concessione. Ogni lettera, avviso, richiesta, diffida, intimazione o notificazione fatta presso detto ufficio si intenderà fatta al Concessionario. Sarà in ogni caso facoltà del Comune inviare le comunicazioni alla sede legale del Concessionario stesso.

Art. 7 - PERSONALE

1. Il personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario. Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze un ufficiale della riscossione e dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenni e sollevati i Comuni concedenti. Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente. I Comuni concedenti rimangono completamente estranei ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il concessionario ed il personale.
2. Il concessionario si obbliga all'applicazione del CCNL H011 - CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023, ovvero ai sensi del comma 3 e 4 del medesimo articolo, di diverso contratto

collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, per la quale sia stata rilasciata la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

3. Ai sensi dell'art. 1, co. 2 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'appaltatore che occupi tra 15 e 50 dipendenti, dopo la stipulazione del contratto, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della stipulazione del contratto, deve consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 21, del presente Capitolato
4. Ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Appaltatore che occupi più di 15 dipendenti, dopo la stipulazione del contratto, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della stipulazione del contratto, deve presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 21, del presente Capitolato.
5. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1, co. 4 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., deve assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e a quella femminile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, comprese quelle realizzate in subappalto o avvalimento. Il mancato assolvimento del presente obbligo comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 21, del presente Capitolato.

Art. 8 – BANCA DATI E COLLEGAMENTO TELEMATICO

1. Il Comune fornirà al Concessionario la documentazione informatica e/o cartacea in suo possesso relativa alle posizioni debitorie.
2. Il Concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata utilizzando la documentazione fornita dal Comune in qualsiasi formato ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.
3. Il Concessionario dovrà fornire al Comune la licenza d'uso del proprio software, senza aggravio per l'Ente, per consentire di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi, nonché la visualizzazione, in formato digitale, della documentazione della procedura. In particolare: gli importi del credito originario, gli sgravi, le rettifiche, gli annullamenti, i versamenti effettuati dai debitori, le spese e ogni altro onere di competenza del concessionario, le eventuali spese a carico del Comune, l'aggio dovuto e quello pagato con indicazione della data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal Concessionario. Anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale di tutti i provvedimenti emessi.

4. Inoltre, il software dovrà consentire la visualizzazione dell'Anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, dei pagamenti effettuati/riversamenti e delle posizioni creditorie inesigibili, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, di statistiche, di report utilizzando almeno le seguenti chiavi di ricerca:
 - tipologia di entrata
 - anno di competenza entrata
 - intervallo temporale di affidamento del carico (data inizio/data fine)
 - tipologia di atti e procedure (numero di ingiunzioni notificate per elenco di riscossione, pignoramenti, fermi, ipoteche ecc.)
5. Il Concessionario, a tal fine, dovrà garantire almeno 2 giornate / anno di formazione specifica sull'utilizzo del software al personale referente di ogni Comune, presso il Comune stesso.

Art. 9 – SERVIZI MINIMI RICHIESTI

1. Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva nel rispetto dei principi contrattuali di etica e correttezza professionale oltre che delle norme vigenti e delle norme di cui al presente Capitolato. In particolare il Concessionario dovrà:
 - provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio;
 - dalla data di ricevimento del flusso informatico/cartaceo, notificare, nel rispetto della normativa vigente in materia di notifiche e provvedere a quant'altro necessario per porre in essere un'efficace e tempestiva riscossione, compresi termini più brevi per evitare di incorrere nel pericolo di prescrizione. In tal caso la notifica dovrà essere eseguita entro il termine prescrizionale.
 - per le notifiche con esito negativo il Concessionario dovrà provvedere immediatamente alla registrazione della motivazione della mancata notifica;
 - attivare tutte le procedure esecutive al fine di procedere alla tempestiva riscossione delle entrate (pignoramento dei beni mobili, pignoramento del quinto della retribuzione, pignoramento dei beni immobili tramite iscrizione di ipoteca legale e comunque con tutti i mezzi esecutori previsti dalla legge), in piena osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti;
 - attivare direttamente tutte le fasi necessarie alla migliore tutela del credito del Comune, anche nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura concorsuale o di liquidazione, procedendo con l'insinuazione (anche tardiva) del credito al passivo di tali procedure e dandone tempestiva comunicazione al Comune;
 - costituirsi e stare in giudizio negli eventuali processi davanti gli organi di giurisdizione, con oneri a carico del concessionario in caso di soccombenza, senza nulla avere a pretendere nei confronti del Comune;
 - gestire tutta la procedura di riscossione coattiva tramite un software che potrà essere visualizzato via web dal Comune per l'interrogazione e la rendicontazione di ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con indicata tutta la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. Dovranno poter essere visualizzati, altresì, tutti gli importi richiesti, i versamenti, nonché gli sgravi e/o rettifiche e annullamenti;
 - garantire attraverso lo sportello, dal lunedì al venerdì, un servizio di consulenza sia telefonica che on-line ai contribuenti per fornire ogni più ampia informazione relativamente agli atti inviati, secondo le modalità organizzative risultanti dagli esiti di gara;
 - procedere all'acquisizione e informatizzazione di tutti i pagamenti e renderli disponibili ai comuni concedenti senza alcun costo a carico di questi ultimi;

- fornire tutte le elaborazioni, informazioni, statistiche e dati, sia analitici che sintetici relative alle riscossioni, per ogni tipologia di entrata, richieste dai comuni;
- rendere il conto della gestione, suddiviso per singola entrata e redatto su supporto elettronico secondo le scadenze e le modalità previste dalle norme vigenti;
- nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016;
- rispondere totalmente ed integralmente dell'operato dei propri dipendenti;
- trasmettere ai comuni concedenti le pratiche insolite, complete di tutta la documentazione, sia cartacea sia su supporto informatico, relativa alla procedura di riscossione coattiva effettuata, con richiesta di discarico per inesigibilità entro il termine perentorio di tre anni.

Art. 10 – CONTENZIOSO E PROCEDURE CONCORSUALI

1. Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento e a mantenere indenne il Comune da ogni spesa diretta o conseguente. Si impegna altresì a partecipare alle procedure concorsuali che interessino soggetti debitori dei Comuni concedenti previo confronto con gli stessi Comuni.
2. Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 11 – VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente capitolato a cui ogni Comune dovrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dai Comuni per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.
2. Ogni Comune si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali. A tal fine, nonché per i dovuti raccordi con i Settori del Comune, ogni Comune nominerà un direttore dell'esecuzione, comunicandone i nominativi al Concessionario.
3. Il Concessionario dovrà porre a disposizione del Comune tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire e fornire allo stesso tutte le notizie e i dati richiesti.
4. Il Concessionario, inoltre, ha l'obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo una relazione dettagliata, secondo le modalità ed i tempi indicati da ciascun Comune, almeno con cadenza annuale, che ne consenta il monitoraggio.

Art. 12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano ed il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse di ogni singolo Comune e degli utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune interessato.
2. E' tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.

3. Il Concessionario dovrà altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. E' tenuto ad adottare, in conformità al Regolamento UE 679/2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati", le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico e rendere visibile l'informativa sul proprio sito web.
4. Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti emessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dallo stesso Concessionario o suo delegato.
5. Oltre alle norme contenute nel presente capitolato, nel bando e negli atti di gara, il Concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:
 - Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
 - Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
 - C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori;
 - Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
 - Ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in concessione.
6. Per i servizi già resi alla data di scadenza del contratto, il Concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del medesimo, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato, anche l'ulteriore documentazione in suo possesso, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, in formato compatibile con le procedure informatiche in uso presso i Comuni.
7. Per i servizi resi il Concessionario è tenuto a mantenere attiva una linea telefonica, un indirizzo di posta elettronica e anche certificata nonché a consentire l'accesso al proprio software per la visualizzazione degli stati di lavorazione.
8. Per i medesimi servizi il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune interessato la medesima documentazione sopra citata entro 30 giorni dalla conclusione delle singole procedure ancora in carico.
9. Il Concessionario garantirà altresì l'estensione del presente contratto ai comuni aderenti tempo per tempo all'Unione dei Comuni I Fontanili di Gaggiano.

Art. 13 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Ogni Comune consegna al Concessionario i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione. La trasmissione potrà avvenire tramite elenchi o per singole posizioni, in formato cartaceo o a mezzo di strumenti informatici.
2. Gli elenchi dei contribuenti dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: generalità del contribuente, data in cui il credito diviene liquido, certo ed esigibile, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti, eventuali interessi, dati dell'atto per il recupero del credito e relativa notifica, ecc.. Il computo

aggiornato degli interessi fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà effettuato dal Concessionario in ottemperanza alle leggi vigenti e agli atti del Comune.

Art. 14 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. Qualora, nel corso del periodo di vigenza della concessione, il Comune ritenesse opportuno richiedere al Concessionario servizi aggiuntivi e/o complementari non previsti dal presente capitolato, e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, potrà farlo alle medesime condizioni contrattuali e nel rispetto della normativa vigente, in misura fino al 20% del valore stimato della Concessione.

Art. 15 – PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dirigenziale dei Comuni concedenti, nella misura seguente:
 - mancata assunzione del servizio entro la data fissata, sino ad un massimo di 5 giorni (per ogni giorno di ritardo): euro 500,00;
 - sospensione ingiustificata del servizio fino ad un massimo di 5 giorni, salvi i casi accertati di forza maggiore (per ogni giorno di sospensione): € 500,00;
 - per ogni inosservanza del progetto tecnico presentato in sede di gara: € 400,00;
 - mancata sostituzione dei dipendenti a carico dei quali è stata riscontata una condotta irresponsabile (per ogni giorno di mancata sostituzione e per persona): € 200,00;
 - mancata rendicontazione trimestrale della gestione (Report Tecnico – Contabile) entro i termini previsti (per ogni giorno di ritardo): € 200,00;
 - mancata consegna al Comune concedente o al nuovo concessionario, alla scadenza del contratto di concessione, delle banche dati aggiornate ed i resoconti di riscossione per il proseguimento del servizio, entro i termini previsti (per ogni giorno di ritardo): € 200,00;
2. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC o con raccomandata A.R., alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione, con medesima modalità. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal concessionario siano ritenute insufficienti, i Comuni assumeranno il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con PEC o raccomandata A.R.
3. In caso di mancato pagamento l'importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio dei Comuni.
4. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto, l'applicazione della penalità non esclude l'attivazione del procedimento ex art. 1453 del Codice civile di risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. E' vietata al Concessionario la sub-concessione o la cessione in tutto o in parte, anche in modo temporaneo, del contratto. Il subappalto è disciplinato ai sensi degli artt. 188 e 119 d.lgs. 36/2023. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Al fine di garantire la qualità e la professionalità nella resa delle prestazioni affidate a soggetto qualificato, per il quale è richiesta l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, non possono essere in ogni caso subappaltate le attività di natura intellettuale finalizzate alla riscossione coattiva delle entrate oggetto dell'affidamento, ivi compresa la

predisposizione degli atti, l'effettuazione di azioni cautelari ed esecutive nei confronti dei debitori e l'istruttoria delle istanze presentate da questi ultimi, se non ad ulteriore soggetto iscritto al medesimo albo di cui all'art. 53 D. Lgs 446/1997.

2. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'inosservanza del presente divieto comporterà automaticamente la revoca della concessione e la risoluzione del contratto senza altre formalità.
3. L'aggiudicatario e il subconcessionario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
4. Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: postalizzazione – attività di notifica. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'efficienza e l'efficacia del processo di riscossione.
5. Per assicurare l'efficienza e la qualità delle relazioni con il pubblico, in quanto strettamente connesse alle prestazioni del presente affidamento, non può essere subappaltata la gestione del front-office, se non a soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/97.
6. È vietata ogni forma di cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all'Amministrazione. Sussiste, infatti, l'interesse dell'Ente all'immutabilità del concessionario, anche al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti prestazionali, stante la complessità e il livello tecnico e specialistico delle prestazioni.
7. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata e venga dallo stesso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Art. 17 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8. Il contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del Codice civile, a seguito di formale comunicazione inviata dal Comune al Concessionario, nei seguenti casi:
 - a) Cancellazione dall'Albo dei soggetti di cui all'art. 53 del D.lgs. N. 446/97 e del D.M. Finanze 289/2000;
 - b) Inosservanza della data fissata per inizio attività e allestimento sportello front office;
 - c) Mancato adeguamento della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - d) Cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc., a carico del concessionario;
 - e) Sospensione o abbandono del servizio;
 - f) Violazione del divieto di cessione del contratto;
 - g) Inosservanza delle leggi vigenti in materia;
 - h) Gravi inadempimenti degli oneri ed obblighi contrattuali che, a seguito di diffida del Comune, non sono stati sanati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata comunicazione delle rendicontazioni previste dal capitolato, mancata comunicazione relativa al servizio richiesta per l'espletamento delle verifiche sulla corretta gestione dello stesso, ecc.);
 - i) La previa esistenza non rilevata o il verificarsi durante la concessione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
 - j) Ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
9. In tali casi, è facoltà del Comune risolvere anticipatamente il contratto, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un

termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, il Comune potrà risolvere il contratto senza alcuna indennità per il concessionario, incamerare la cauzione e richiedere il risarcimento per i danni subiti.

10. In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare di comune accordo la definizione dei rapporti in essere.
11. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice civile.

Art. 18 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

1. Scaduto il contratto l’Affidatario è obbligato a portare a termine le procedure in essere per tutti i crediti trasmessi in vigenza di contratto nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.
2. L’Affidatario si obbliga, entro 30 (trenta) giorni dal termine del servizio, a restituire le banche dati utilizzate, su supporto informatico con modalità conformi alla normativa di conservazione sostitutiva e alle indicazioni che saranno fornite dal Comune, senza al riguardo pretendere alcun rimborso.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento e protezione dei dati personali (Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 e D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.) e rendere visibile l’informativa sul proprio sito web.
2. Il Concessionario verrà nominato con apposito decreto sindacale, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 20 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 36/2023, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione.

Art. 22 – SPESE CONTRATTUALI

1. Il concessionario dovrà stipulare con ognuno dei Comuni apposito contratto e le eventuali spese di registrazione saranno a suo totale carico.

Art. 23 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in riferimento al contratto di concessione è competente il Foro di Milano.

Art. 24 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso riferimento alla normativa di settore in vigore.